



## ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI CORRISPETTIVA E RIDUZIONI ANNO 2020**

L'anno 2020 il giorno 23 del mese di Luglio alle ore 19:01, e successivamente, nella sala delle adunanze convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in videoconferenza, secondo i criteri definiti con atto del Presidente del Consiglio prot. n. 19110/2020 del 07/04/2020. La presente seduta è svolta avvalendosi del sistema tecnologico Videoconferenza Cisco Webex

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

N.O	COGNOME E NOME	PRES.
1	BELLELLI ALBERTO	P
2	FONTANESI CARLO ALBERTO	P
3	BIZZARRI ANDREA	P
4	BORSARI PAOLA	P
5	CAMPIOLI STEFANIA	A
6	CARDINAZZI MATTEO	P
7	CIPOLLI FEDERICA	P
8	CONTE ELIANA	P
9	D'ORAZI MAURO	P
10	LIGABUE MANUELA	P
11	LUPPI CRISTINA	P
12	MACRÌ MARIA GIOVANNA	P
13	MAESTRI GIOVANNI	P
14	MAIO MAURIZIO	P
15	OBICI CHIARA	P

N.O	COGNOME E NOME	PRES.
16	REGGIANI MARCO	P
17	BOCCALETTI FEDERICA	P
18	BONZANINI GIULIO	P
19	RUSSO ANTONIO	P
20	ARLETTI ANNALISA	P
21	SANTONASTASIO PIETRO	P
22	GADDI EROS ANDREA	A
23	MEDICI MONICA	P
24	PESCETELLI MICHELE	P
25	COLLI ANNA	P

**PRESIDENTE E CONSIGLIERI ASSEGNATI n° 25**

Presenti con diritto di voto n° 23

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Comunale il Sig. Carlo Alberto Fontanesi. Partecipa Anna Lisa Garuti in qualità di Segretario Generale.

La seduta, riconosciuta valida per la presenza del prescritto numero legale, è pubblica.

**Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI CORRISPETTIVA E RIDUZIONI ANNO 2020.**

Sono presenti 22 Consiglieri. Rispetto al quadro iniziale sono intervenute le seguenti variazioni: è uscito il Consigliere D'Orazi Mauro.

Sono in presenza il Presidente del Consiglio Fontanesi Carlo Alberto, il Sindaco e i Consiglieri Russo Antonio e Medici Monica.  
Tutti gli altri Consiglieri sono collegati in videoconferenza.

Sono altresì in presenza il Segretario Generale, l'Assessore Lugli e il Dirigente Castelli.

Il Presidente ha nominato, quali scrutatori, i Consiglieri Russo Antonio, Maio Maurizio, Ligabue Manuela.

Tutti gli interventi vengono conservati agli atti mediante registrazione elettronica a cura della Segreteria Generale. I files sono a disposizione dei Consiglieri Comunali e degli aventi titolo e pubblicati on-line, con libero accesso, sul sito Web del Comune di Carpi.

\*\*\*

**Il Presidente del Consiglio Fontanesi** cede la parola all'Assessore Lugli per la presentazione della proposta.

**L'Assessore Lugli** presenta la proposta di delibera.

**Il Presidente del Consiglio Fontanesi** chiede se ci sono domande tecniche.

**La Consigliera Boccaletti (LSP)** chiede un chiarimento circa il carattere dispositivo o programmatico di alcuni punti della proposta e circa la possibilità o non di modifica della parte fissa.

**Il Dirigente Castelli** risponde dicendo che tutte le misure indicate nel dispositivo sono misure che si attuano con questa delibera. Circa le parti fissa e variabile, evidenzia come si siano succeduti interventi di Arera e IFEL in questo periodo e come la proposta preveda anche interventi sulla parte fissa, oltre che sulla parte variabile.

**Il Consigliere Pescetelli (CF)** chiede, circa il punto 4 della proposta, sui soggetti con utenze economicamente svantaggiate, se c'è un automatismo riconosciuto da Aimag come un bonus o se è una agevolazione a domanda dell'utente.

**Il Dirigente Castelli** risponde dicendo che è automatico.

**Il Presidente del Consiglio Fontanesi** apre il dibattito. Non essendoci interventi chiede dichiarazioni di voto. Non essendoci dichiarazioni di voto, chiede di passare alle votazioni.

\*\*\*

La proposta di delibera viene approvata ad **unanimità** dei voti espressi, per appello nominale, accertati dal Segretario in modalità telematica, con riscontro audio e video e con l'assistenza dei nominati scrutatori;

Consiglieri presenti: 22

*A favore 22 (PD-Carpi 2.0-CS = 14, LSP = 3, FdI = 2, M5St = 1, CF = 2)*

*Contrari Nessuno*

*Astenuti Nessuno*

nei seguenti termini:

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RITENUTO** di approvare la proposta di deliberazione iscritta all'ordine del giorno avente ad oggetto: **“APPROVAZIONE TARIFFE TARI CORRISPETTIVA E RIDUZIONI ANNO 2020”** per le motivazioni in essa contenute;

**RICHIAMATE** le disposizioni di legge e norme regolamentari citate nella suddetta proposta;

**VISTO** il vigente Statuto del Comune;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

**ADEMPIUTO** a quanto prescritto dall'art. 49 comma 1 del D.Lgs. T.U. n. 267/2000;

### **DELIBERA**

**di approvare** la proposta di delibera iscritta all'ordine del giorno avente ad oggetto: **“APPROVAZIONE TARIFFE TARI CORRISPETTIVA E RIDUZIONI ANNO 2020”** per le motivazioni in essa contenute.

### **DELIBERA INOLTRE**

a seguito di separata votazione, ad **unanimità**, dei voti espressi, per appello nominale, accertati dal Segretario in modalità telematica, con riscontro audio e video e con l'assistenza dei nominati scrutatori;

Consiglieri presenti: 22

*A favore 22 (PD-Carpi 2.0-CS = 14, LSP = 3, FdI = 2, M5St = 1, CF = 2)*

*Contrari Nessuno*

*Astenuti Nessuno*

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 T.U. del 18.08.2000, al fine di riconoscere alle utenze interessate le riduzioni spettanti nella prossima bollettazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente  
(Carlo Alberto Fontanesi)

Il Segretario Generale  
(Anna Lisa Garuti)

## Visto di regolarità tecnica

---

### **Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI CORRISPETTIVA E RIDUZIONI ANNO 2020**

**Il sottoscritto CASTELLI ANTONIO, visto l'art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in oggetto. n° 79 del 20/07/2020.**

Note:

*Carpi, 20/07/2020*

**Visto di regolarità contabile attestante la copertura  
finanziaria**

---

**Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI CORRISPETTIVA E  
RIDUZIONI ANNO 2020**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 267/2000, si attesta la regolarità contabile relativamente alla proposta in oggetto n° 79 del 20/07/2020.

Anno	Voce di bilancio	Centro di costo	Natura di spesa	Importo
<b>Note</b>				

Per la proposta il parere è: **Favorevole**

**Note:**

Il ragioniere capo

Antonio Castelli

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Carpi consecutivamente dal giorno 14/09/2020 al giorno 29/09/2020.

L'addetto alla pubblicazione  
*ALBORESI MAURO*

---

## CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 24/09/2020 decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, co. 3 del d.lgs. 267/00

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del d.lgs. 267/2000

## **Proposta di deliberazione al CONSIGLIO COMUNALE**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI - DOTT. ANTONIO CASTELLI**

**Propone al Consiglio Comunale l'approvazione della seguente deliberazione:**

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI CORRISPETTIVA E RIDUZIONI ANNO 2020**

### **Premesso che:**

- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 (in G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020) è stato dichiarato per sei mesi, e quindi fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dalla pandemia COVID-19;
- con diversi provvedimenti governativi è stata disposta la chiusura forzata di molte attività economiche.

### **Visto che:**

- l'art. 138, del d.l. n. 34 del 2020, ha abrogato l'art. 107, comma 4, del d.l. n. 18 del 2020, il quale fissava al 30 giugno 2020 il termine di approvazione delle tariffe della Tari corrispettiva, e l'art. 1, comma 683-bis, della legge n. 147 del 2013, il quale fissava al 30 aprile 2020 il termine di approvazione dei regolamenti relativi al prelievo sui rifiuti, sicché si rende ora applicabile il regime di approvazione ordinaria, di cui ai punti seguenti;
- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, dispone che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;
- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;
- l'art. 107, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;

### **Richiamati:**

- l'art. 52, del d.lgs. n. 446 del 1997 il quale disciplina la potestà regolamentare del Comune, ponendo vincoli espressi solo in materia di soggetti passivi, oggetti imponibili ed aliquote massime, prevedendo altresì che «per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;
- l'art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013 il quale dispone che «*il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune*»;
- l'art. 107, comma 5, del d.l. n. 18 del 2020, il quale ha disposto che «*i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della*



*TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021»;*

**Ritenuto opportuno** ai sensi dell'art. 107, comma 5, del dl n. 18 del 2020, confermare per l'anno 2020 le tariffe approvate per l'anno 2019 con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 28 marzo 2019, dando atto che il PEF 2020 sarà approvato entro il 31 dicembre 2020, così come previsto dall'art. 107 citato;

**Considerato che:**

- l'autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA) con delibera n. 158 del 2020 ha previsto una serie di riduzioni per tener conto della minor produzione di rifiuti conseguente alla chiusura forzata, disposta con provvedimenti governativi, di alcune attività economiche, distinguendo tra riduzioni obbligatorie e facoltative, rinviando, tuttavia, ad un provvedimento successivo l'individuazione delle modalità di copertura del costo delle nuove riduzioni;

- con la delibera n. 158 del 2020, l'Autorità ha, inoltre, previsto la facoltà di introdurre agevolazioni tariffarie per le utenze domestiche economicamente svantaggiate, anticipando di fatto l'applicazione del bonus sociale rifiuti previsto dall'art. 57-bis, del d.l. n. 124 del 2019, alle stesse condizioni richieste per l'accesso ai bonus già disciplinati per i settori gas, idrico ed elettrico;

**Presa visione** della nota del 06 giugno 2020 predisposta da Atersir (Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti) e Anci Emilia-Romagna; la stessa di carattere meramente operativo fornisce indicazioni in applicazione dell'attuale quadro normativo e regolatorio in materia di prelievo sui rifiuti;

**Presa visione** altresì della nota di approfondimento predisposta da IFEL del 31 maggio 2020 avente ad oggetto *"La delibera ARERA n. 158/2020 nell'ambito della potestà comunale in materia di agevolazioni sulla Tari e sulla tariffa corrispettiva"* la quale conferma la possibilità per le amministrazioni comunali di introdurre ai sensi del comma 660 della Legge 147/2013 ulteriori riduzioni, rispetto a quanto previsto obbligatoriamente da ARERA, da finanziarsi con risorse derivanti dal bilancio dei Comuni;

**Dato atto che** il Comune di Carpi con delibera di Consiglio Comunale n° 149 del 22/12/2015 ha introdotto, a far data dal 1° gennaio 2016, la Tariffa Corrispettiva Rifiuti ai sensi del comma 668, art. 1 della Legge 147/2013;

**Dato atto che** la delibera ARERA n. 158 del 2020 con riferimento ai Comuni che applicano Tariffa corrispettiva puntuale individua una fattispecie di riduzione obbligatoria; in particolare il punto 1.5 della delibera 158/2020 di ARERA dispone che si provveda *"a porre pari a zero la quota variabile della tariffa per il periodo di sospensione delle attività"*; occorre pertanto riconoscere obbligatoriamente una riduzione della parte variabile della tariffa direttamente proporzionale al periodo di chiusura per le utenze non domestiche costrette causa Covid-19 alla sospensione della propria attività;

**Riscontrato** altresì che gli articoli 3 e 4 della delibera n. 158 del 2020, disciplinano l'ipotesi di riduzioni facoltative per le utenze domestiche disagiate; in particolare, l'Autorità dà la possibilità di anticipare l'applicazione del bonus sociale che l'art. 57-bis del d.l. n. 124 del 2019, ha introdotto

anche per il settore dei rifiuti, così come già avvenuto per le forniture di energia elettrica, gas e servizio idrico integrato, peraltro prevedendo che al bonus sociale rifiuti acceda chi è in possesso delle condizioni richieste per il riconoscimento dei bonus sociali relativi agli altri settori oggetto di regolamentazione da parte dell'Autorità.

**Visto che:**

- il Servizio Tributi dell'Unione Terre d'Argine ha provveduto a richiedere ad AIMAG spa la stima della riduzione obbligatoria prevista da ARERA nonché ulteriori riduzioni facoltative ai sensi del comma 660 della Legge 147/2013 surrinchiamato relativamente ai Comuni dell'Unione Terre d'Argine che applicano la tariffa corrispettiva;

- AIMAG con comunicazione prot. 32366/2020 del 07 luglio 2020, ha fornito i dati richiesti e la stima del costo del bonus rifiuti per le utenze domestiche; dalla stessa emerge per il Comune di Carpi che:

1) per quanto riguarda le utenze non domestiche costrette alla chiusura e con codice Ateco incluso negli allegati alla delibera n. 158 del 2020, è stato stimato:

- un costo di euro 125.814,00 per la riduzione della parte variabile della tariffa prevedendo l'azzeramento della stessa per un periodo di tre mesi dalla data di sospensione dell'attività;
- un costo di euro 358.618,00 per la riduzione della parte fissa della tariffa prevedendo l'azzeramento della stessa per un periodo di tre mesi dalla data di sospensione dell'attività;
- un numero di utenze soggette a sospensione pari a 2346 su un totale di 3872 utenze non domestiche;

2) per quanto riguarda le utenze domestiche in situazione di disagio economico, tenendo conto degli utenti che già accedono all'analogo bonus sociale per l'idrico, un costo di complessivi euro 50.783,00 con riferimento all'azzeramento della parte variabile per l'anno 2020 limitatamente agli svuotamenti minimi;

3) per quanto riguarda le utenze non domestiche con fatturato relativo all'anno 2019 sino ad Euro 1.000.000,00, non costrette alla chiusura ma con una riduzione del fatturato nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 di almeno il 33 %:

- un costo di euro 31.717,00 per la riduzione della parte variabile della tariffa prevedendo l'azzeramento della stessa per un periodo di tre mesi;

**Considerato che:**

- la delibera n. 158 prevede per i Comuni in cui vige la tariffa corrispettiva l'obbligo di porre a zero la parte variabile della tariffa per il periodo di chiusura;

- dai dati forniti da AIMAG emerge un periodo medio di chiusura che varia tra i 60 ed i 70 giorni, a seconda delle varie categorie di utenze non domestiche;

- il riconoscimento della riduzione della tariffa variabile, per un periodo di tre mesi, rappresenta pertanto una riduzione superiore alla riduzione minima obbligatoria prevista da ARERA;

**Rilevato che:**

- si rende opportuno un intervento più deciso, rispetto a quanto previsto obbligatoriamente da Arera, per sostenere le attività costrette alla chiusura, visto che con il sistema tariffario adottato dal Comune la parte variabile incide in misura inferiore al 50 % del costo totale;

- la decisione di prevedere riduzioni aggiuntive rispetto a quelle decise da ARERA, oltre a trovare una sua legittimazione nell'art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013, ha l'importante funzione di dare un contributo per la salvaguardia del tessuto economico del territorio comunale;

- la conferma delle tariffe 2019, così come previsto dall'art. 107, comma 5, del dl n. 18 del 2020, presuppone necessariamente che il costo delle riduzioni sia finanziato dal bilancio comunale, sia per quanto attiene a quello minimo obbligatorio previsto dalla delibera ARERA sia per quanto riguarda le ulteriori riduzioni decise dal Comune, introdotte ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013;

**Dato atto che** è volontà dell'Amministrazione Comunale intervenire in materia di riduzioni Tariffa Corrispettiva a favore dei soggetti più colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dai successivi provvedimenti governativi adottati al fine di contrastarne la diffusione; in particolare le misure che l'Amministrazione Comunale intende adottare sono le seguenti:

a) riduzione della parte variabile della tariffa prevedendo in particolare l'azzeramento della parte variabile per un periodo di tre mesi per le utenze non domestiche per le quali è stata prevista la sospensione dell'attività, con codice Ateco incluso nelle tabelle allegate alla delibera ARERA n. 158 del 2020; il costo stimato di tale riduzione è pari ad euro 125.814,00 ;

b) riduzione della parte fissa della tariffa prevedendo in particolare l'azzeramento della parte fissa per un periodo di tre mesi per le utenze non domestiche per le quali è stata prevista la sospensione dell'attività, con codice Ateco incluso nelle tabelle allegate alla delibera ARERA n. 158 del 2020; il costo stimato di tale riduzione è pari ad euro 358.618,00 ;

c) di prevedere, ai sensi dell'art. 3, della delibera n. 158 del 2020 di ARERA, un'agevolazione tariffaria per le utenze domestiche economicamente svantaggiate in possesso delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica o per la fornitura di gas o per la fornitura del servizio idrico integrato; in particolare si ritiene opportuno azzerare per tutto il 2020 la parte variabile della tariffa legata agli svuotamenti minimi; il costo stimato di tale riduzione è pari ad euro 50.783,00 ;

d) riduzione della parte variabile della tariffa prevedendo in particolare l'azzeramento della parte variabile per un periodo di tre mesi per le utenze non domestiche con fatturato relativo all'anno 2019 sino ad Euro 1.000.000,00, non costrette alla chiusura dell'attività ma con una riduzione del fatturato nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 di almeno il 33 %; a tal fine è necessario che il contribuente attesti al gestore Aimag Spa la sussistenza di tali requisiti presentando entro il 30 novembre 2020 apposita dichiarazione di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000. Il costo stimato di tale riduzione è pari ad Euro 31.717,00;

**Ritenuto** opportuno prevedere che le riduzioni facoltative di cui ai punti b), c) e d) sopra indicati, introdotte con la presente deliberazione si applichino solo ai soggetti che alla data del 30/09/2020 risultino in regola con il pagamento della tariffa corrispettiva rifiuti relativa all'anno 2019;

**Dato atto che** il costo delle riduzioni per le utenze non domestiche e per le utenze domestiche, che ammonta a complessivi euro 566.932,00 è finanziato con risorse del bilancio comunale tenuto conto dell'interesse dell'Amministrazione Comunale di intervenire a sostegno del tessuto economico e sociale del proprio territorio; l'importo di euro 566.932,00 a carico del Comune per il finanziamento delle riduzioni TARIP è stato preventivato in sede di verifica degli equilibri di bilancio;

**Dato atto che** con successiva determinazione sarà assunto l'impegno di spesa di complessivi euro 566.932,00 tenuto altresì conto di eventuali forme di contribuzione statali/regionali eventualmente intervenute;

**Visto** che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare;

**Visto che**, ai sensi dell' articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal dirigente del Settore Servizi Finanziari;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal dirigente del Settore Servizi Finanziari;

Tutto ciò premesso,

### **PROPONE**

1) di confermare per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 107, comma 5, del dl n. 18 del 2020, le tariffe approvate per l'anno 2019 con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 28 marzo 2019, dando atto che il PEF 2020 sarà approvato entro il 31 dicembre 2020, così come previsto dall'art. 107 citato in premessa;

2) di stabilire per l'anno 2020 la riduzione della parte variabile della tariffa TARIP prevedendo in particolare l'azzeramento della stessa per un periodo di tre mesi a far data dalla sospensione dell'attività causa COVID-19 per le utenze non domestiche sospese con codice Ateco incluso nelle tabelle allegate alla delibera ARERA n. 158 del 2020; il costo di tale riduzione è stimato in complessivi euro 125.814,00;

3) di stabilire per l'anno 2020 la riduzione della parte fissa della tariffa TARIP prevedendo in particolare l'azzeramento della stessa per un periodo di tre mesi a far data dalla sospensione dell'attività causa COVID-19 per le utenze non domestiche sospese con codice Ateco incluso nelle tabelle allegate alla delibera ARERA n. 158 del 2020; il costo di tale riduzione è stimato in complessivi euro 358.618,00;

4) di prevedere, ai sensi dell'art. 3, della delibera n. 158 del 2020 di ARERA, per l'anno 2020 una riduzione tariffaria per le utenze domestiche economicamente svantaggiate in possesso delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica o per la fornitura di gas o per la fornitura del servizio idrico integrato; in particolare si ritiene di porre pari a zero per tali soggetti per l'intero anno 2020 la parte variabile della tariffa legata agli svuotamenti minimi; il costo stimato di tale misura risulta essere pari ad euro 50.783,00;

5) di stabilire per l'anno 2020 la riduzione della parte variabile della tariffa TARIP prevedendo in particolare l'azzeramento della stessa per un periodo di tre mesi per le utenze non domestiche con fatturato relativo all'anno 2019 sino ad Euro 1.000.000,00, non costrette alla chiusura ma con una riduzione del fatturato nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 di almeno il 33 %; a tal fine è

necessario che il contribuente attesti al gestore Aimag Spa la sussistenza di tali requisiti presentando entro il 30 novembre 2020 apposita dichiarazione di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000; il costo stimato di tale misura risulta essere pari ad euro 31.717,00 ;

6) di dare atto che le riduzioni facoltative di cui ai punti 3), 4) e 5) del dispositivo sopra indicate, introdotte con la presente deliberazione si applicano solo ed esclusivamente ai soggetti che alla data del 30/09/2020 risultino in regola con il pagamento della TARIP relativa all'anno 2019;

7) di dare atto che il costo delle riduzioni per le utenze non domestiche e per le utenze domestiche, che ammonta a complessivi euro 566.932,00 è finanziato con risorse del bilancio comunale tenuto conto dell'interesse dell'Amministrazione Comunale di intervenire a sostegno del tessuto economico e sociale del proprio territorio; l'importo di euro 566.932,00 a carico del Comune per il finanziamento delle riduzioni TARIP è stato preventivato in sede di verifica degli equilibri di bilancio;

8) di dare atto che con successiva determinazione sarà assunto l'impegno di spesa di complessivi euro 566.932,00 tenuto altresì conto di eventuali forme di contribuzione statali/regionali eventualmente intervenute;

9) di trasmettere il presente atto ad Aimag Spa al fine di procedere in tempo utile al riconoscimento delle agevolazioni introdotte con la presente deliberazione agli aventi diritto nonché al fine di pubblicizzare le misure adottate a beneficio degli utenti come previsto da deliberazione ARERA n° 158/2020;

10) di trasmettere il presente atto ad Atersir - Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti - per quanto di competenza;

#### **PROPONE INOLTRE**

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 al fine di riconoscere alle utenze interessate le riduzioni spettanti nella prossima bollettazione.

## VERBALE N. 47 del 17 luglio 2020

### Comune di Carpi (Provincia di Modena)

#### **Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto “Approvazione tariffe TARI corrispettiva e riduzioni anno 2020”**

##### **Premesso che:**

- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 (in G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020) è stato dichiarato per sei mesi, e quindi fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dalla pandemia COVID-19;
- con diversi provvedimenti governativi è stata disposta la chiusura forzata di molte attività economiche;

##### **Richiamati:**

- l'art. 107, comma 5, del d.l. n. 18 del 2020, il quale ha disposto che «i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021»;
- l'art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013 il quale dispone che «il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune»;

##### **Richiamati inoltre:**

- l'art. 52 del D.Lgs 446/97 avente ad oggetto “Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni” il quale stabilisce che: “Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;
- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, che dispone che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;
- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, che dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

**Dato atto** che il Comune di Carpi a far data dal 1° gennaio 2016 ha adottato la tariffa corrispettiva sui rifiuti ai sensi del comma 668 della Legge 147/2013;

**Considerato** che l'autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA) con delibera n. 158 del 2020 ha previsto una serie di riduzioni per tener conto della minor produzione di rifiuti conseguente alla chiusura forzata, disposta con provvedimenti governativi, di alcune attività economiche, distinguendo tra riduzioni obbligatorie e facoltative, rinviando, tuttavia, ad un provvedimento successivo l'individuazione delle modalità di copertura del costo delle nuove riduzioni;

**Preso atto** della volontà dell'Amministrazione Comunale di confermare per l'anno 2020 le tariffe approvate per l'anno 2019 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 107 comma 5 del D.L. 18/2020;

**Riscontrata** altresì la volontà dell'Amministrazione Comunale di prevedere sia la riduzione obbligatoria prevista da ARERA con delibera 158/2020 sia ulteriori riduzioni facoltative ai sensi di quanto previsto dalla Legge 147/2013 art. comma 660 a sostegno delle utenze non domestiche colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dalle misure adottate per contrastarne la diffusione nonché delle utenze domestiche in condizioni di disagio economico;

**Preso visione** della proposta di Consiglio Comunale di cui in oggetto nella quale sono dettagliatamente indicate le misure agevolative che si intendono introdurre a sostegno del tessuto economico del territorio;

tanto premesso, l'**Organo di Revisione Contabile**

- Ricevuta ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto;
- Vista la normativa in materia con particolare riferimento alle disposizioni sopra richiamate;
- Preso atto dei pareri resi sulla proposta di deliberazione dei pareri dei responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del TUEL;
- Visto il D.Lgs. 267/2000;

per le previsioni di cui all'art.239 del citato D. Lgs.267/2000, così come modificato dal D.L. 10/10/2012 n.174, convertito nella Legge / dicembre 2012, n.213 e per quanto di propria competenza

**ESPRIME**

parere favorevole in ordine all'approvazione della proposta di delibera di cui in oggetto.